CAMERA DEI DEPUTATI N. 2573

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGLIUZZI, MAZZOCCHI

Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

Presentata il 28 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'urgente necessità di una nuova legislazione che riordini il sistema fieristico è dettata dall'esigenza di razionalizzare l'attività di un settore che ha conosciuto, in questi ultimi anni, un notevolissimo sviluppo e di garantirne la crescita attraverso una sana competizione e la massima trasparenza.

Tali requisiti non sono certo favoriti, ma, semmai, fortemente ostacolati dalla legislazione vigente, i cui precedenti, regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607, e decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, con il quale le competenze in materia venivano trasmesse alle regioni a statuto ordinario, si sono ostinati nell'assegnare l'attività fieristica ad una gestione semipubblica, resa sempre più inattuale dallo scorrere del tempo ed in aperta contraddizione con i princìpi di libertà di impresa che sono scolpiti nella Costituzione della Repubblica e con l'esperienza della altre nazioni europee a cui si informa lo spirito del richiamo in materia ancora recentemente sollecitato da parte degli organismi comunitari.

La sempre più inadeguata giustificazione di considerare attività di pubblico interesse quella relativa all'oggetto della presente proposta di legge, non fa che perpetuare la copertura di situazioni di poca trasparenza, di indebiti monopoli e di oggettiva farraginosità che, oggi, caratterizzano il nostro sistema rendendolo assolutamente inadeguato alla concorrenza europea.

Basti pensare che, sul retaggio di questa mentalità che potremmo con parola di moda definire « statalistica », la grandissima parte delle vigenti leggi regionali stabilisce che gli enti preposti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche non abbiano fine di lucro: un'assurdità, se si

pensa alle componenti di rischio insite in questa come in tutte le altre attività imprenditoriali e al giro di migliaia di miliardi che oggi tocca il settore a livello nazionale.

Se a questo si aggiunge l'obbligatorietà del riconoscimento degli enti e tutta la burocrazia di controllo che ne consegue, nella massima parte dei casi del tutto disattesa, oltre alla incomprensibile extraterritorialità di alcune sedi fieristiche sottratte alla legislazione regionale con *status* giuridico ambiguo di enti pubblici, ma nello stesso tempo autonomi che agiscono *iure privatorum*, il quadro di confusione risulta completo.

Lo spirito innovativo della presente proposta di legge, pertanto, è quello di fare assoluta chiarezza in questo settore economico di così grande importanza per il sostegno dell'attività produttiva e commerciale del Paese.

Da un lato, infatti, garantisce la libertà d'impresa alle migliaia di soggetti che operano in questo campo a livello nazionale; dall'altro, attraverso un'armonica distribuzione sul territorio dei quartieri fieristici, razionalizza l'offerta agli operatori italiani e stranieri, oltreché al pubblico dei consumatori di calendari di iniziative, selettivi e nello stesso tempo diversificati.

Alla base di questo improcrastinabile quadro di chiarezza, vi è la distinzione fra soggetti organizzatori e quartieri fieristici.

I primi, società di capitali a tutti i livelli regolati dal codice civile, con fini statutari esclusivi sul tema la cui selezione è garantita da rigorosi ordini professionali regionali; i secondi, centri di servizi sempre più qualificati la cui attività è esclusivamente rivolta ad ospitare le iniziative fieristiche, offrendo alle stesse tutti i necessari supporti relativi al « momento fiera ».

Un ulteriore passo verso la chiarezza, viene compiuto attraverso la definizione di manifestazioni fieristiche che, cogliendo quanto avviene nella realtà, semplifica le varie dizioni ricorrenti, alcune addirittura obsolete, dividendo le stesse in due fondamentali categorie: le manifestazioni fieristiche rivolte agli operatori specializzati e quelle rivolte al pubblico con possibilità o meno di vendita dei prodotti esposti. Sono due categorie che gli organi di controllo a livello regionale e nazionale previsti dalla legge terranno ben presenti nell'assegnazione delle qualifiche e nella riservazione della unicità nei rispettivi livelli, risultando evidente la diversità dei due percorsi: le prime, quelle specializzate, portate alla massima selezione e al massimo livello di qualifica nonché ad una relativa indifferenza alla collocazione geografica, salvo le evidenti situazioni di favore determinate da centralità, servizi e tradizione storica del bacino di riferimento perché riservate a protagonisti espositivi quali i produttori, gli importatori ed i distributori orientati, di fatto, ad appuntamenti fieristici limitati se non esclusivi del proprio settore; le seconde, indirizzate ad una più ampia diversificazione nel territorio e contemporaneamente ad un maggiore radicamento nello stesso, essendo condizionate dal flusso dei visitatori e dal carattere prevalente degli stessi soggetti espositivi quali i commercianti, che di fatto ne determinano, nei casi prevalenti, il limitato raggio d'azione.

La riorganizzazione delle sedi fieristiche risponde inoltre ad un obbligo di ottimizzazione di quelle esistenti, vincolate attraverso le inevitabili privatizzazioni alla massima trasparenza e ad una razionale distribuzione nel territorio riservando alle regioni la competenza in materia, all'interno di parametri prefissati relativi alle strutture espositive coperte, consentendo un piano paritario alle diverse aree geografiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. L'attività fieristica, intesa quale indispensabile supporto delle attività produttive e del libero commercio, rientra nella libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata è libera, e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

ART. 2.

(Definizione delle manifestazioni fieristiche).

1. Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche denominate fiere, saloni, rassegne, mostre-mercato, esposizioni, si suddividono in due categorie principali:

a) manifestazioni fieristiche rivolte ad operatori specializzati, con l'esclusione del pubblico generico;

b) manifestazioni fieristiche rivolte al pubblico in cui è compresa o meno la vendita di prodotti.

ART. 3.

(Soggetti organizzatori).

1. L'attività organizzativa di manifestazioni fieristiche rivolta a riunire in un unico ambiente più soggetti produttivi e commerciali per un periodo limitato, creando un'occasione di promozione pubblicitaria o di vendita di prodotti ed esigendo per tale servizio un contributo economico sotto forma di quota di partecipazione, è esercitata da soggetti economici aventi fini di lucro, costituiti nelle forme di società di capitale o di persone, ed iscritti presso la locale camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, con la precisazione dei propri fini statutari che debbono essere rigorosamente circoscritti alla ideazione ed alla organizzazione di manifestazioni fieristiche.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è condizionato all'avvenuta iscrizione della società nell'apposito albo professionale tenuto presso l'assessorato al commercio delle regioni territorialmente competenti e aggiornato di anno in anno, dal quale risulti il grado di anzianità e di efficienza organizzativa desumibile dal numero e dalla periodicità delle manifestazioni fieristiche realizzate nel corso dell'anno precedente.

3. All'infuori dei soggetti societari di cui al comma 2 nessun altro ente o organismo, sia esso di natura pubblica che di carattere associativo, può rendersi promotore ed organizzatore di manifestazioni fieristiche.

4. Qualora la società non sia in grado di documentare la propria attività fieristica con l'effettuazione di almeno una rassegna espositiva secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, la società all'uopo costituita per la prima manifestazione organizzata è tenuta al versamento, sotto forma fideiussoria, di lire 300 milioni alla regione competente.

5. Le manifestazioni fieristiche per le quali è stata richiesta qualifica internazionale possono essere organizzate esclusivamente dai soggetti già iscritti all'albo professionale.

6. Qualora una società organizzatrice non effettui per due anni alcuna manifestazione fieristica decade automaticamente dall'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 2.

7. Le società organizzatrici possono svolgere le manifestazioni fieristiche superiori a metri quadri 1500 complessivi unicamente presso i quartieri fieristici riconosciuti come tali dalla regione di appartenenza.

8. Le società o gli enti proprietari di quartieri fieristici non possono rendersi promotori ed organizzatori di manifestazioni fieristiche di qualsiasi natura, né partecipare in forma associata a società

organizzatrici di manifestazioni fieristiche, ma devono limitarsi alla concessione dell'utilizzo dei propri impianti ai soggetti organizzatori di cui al comma 1.

ART. 4.

(Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche).

1. Lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione fieristica deve essere comunicato al sindaco del comune in cui si effettua l'iniziativa entro il 31 maggio dell'anno precedente al programmato svolgimento.

2. Spetta al sindaco la verifica che il soggetto organizzatore sia iscritto all'albo professionale e, qualora la manifestazione superi 1500 metri quadri complessivi, che la stessa sia effettuata in un quartiere fieristico riconosciuto.

ART. 5.

(Qualifica delle manifestazioni fieristiche).

1. La qualifica delle manifestazioni fieristiche è necessaria alla compilazione di calendari a livello regionale, nazionale ed internazionale, utili per l'orientamento dei visitatori, italiani e stranieri, e per la promozione dei prodotti da parte degli espositori. Per consentire agli organi amministrativi di cui all'articolo 6 la formulazione di calendari fieristici, ai soggetti organizzatori che facciano richiesta della qualifica più opportuna per le singole manifestazioni fieristiche, sono concesse le seguenti previdenze:

a) per la qualifica regionale, per il cui riconoscimento è competente l'apposito comitato istituito a livello regionale, il diritto alla circuitazione su tutti i programmi promozionali della regione, allo sgravio della tassa d'affissione per materiale pubblicitario di vario tipo distribuito nel territorio regionale;

b) per la qualifica nazionale, la cui competenza è della commissione consul-

tiva interministeriale, istituita con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, 8 giugno 1982, presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, il diritto alla pubblicazione delle singole manifestazioni su tutti gli organi di promozione editi dalla pubblica amministrazione, ad uno sgravio della tassazione pubblicitaria su tutto il territorio nazionale, ad una riduzione della tassa di spedizione su tutto il territorio nazionale di materiale promozionale;

c) per la qualifica internazionale, la cui competenza è della commissione consultiva interministeriale istituita con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, 8 giugno 1982, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il diritto alla pubblicazione dell'iniziativa su tutti gli organi di promozione rivolti all'estero, allo sgravio delle tasse pubblicitarie su tutto il territorio nazionale, allo sgravio delle tasse di spedizione per l'Italia e per l'estero, al sostegno per la presenza in appositi uffici di promozione all'estero e partecipazione ad iniziative estere di settore. Le relative domande devono essere inoltrate entro il 31 maggio dei due anni precedenti allo svolgimento della relativa manifestazione.

ART. 6.

(Calendari fieristici).

1. I calendari fieristici a livello regionale, nazionale ed internazionale devono essere formulati dagli organi amministrativi competenti entro il 30 settembre dell'anno precedente alla effettuazione delle singole manifestazioni.

ART. 7.

(Quartieri fieristici).

1. Per quartieri fieristici si intendono le aree appositamente edificate ed attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche con conseguente esclusione di impianti o di

edifici di diverso utilizzo e destinazione e come tali non propriamente adibiti a tale uso.

2. La qualifica di quartiere fieristico è rigorosamente condizionata dal possesso dei seguenti requisiti:

a) comprensorio non inferiore complessivamente a metri quadri 100.000;

b) superficie espositiva in padiglioni fissi e permanenti non inferiore a metri quadri 10.000;

c) area espositiva all'aperto non inferiore a metri quadri 30.000;

d) superficie di proprietà destinata a parcheggio non inferiore a metri quadri 20.000;

e) accentramento degli uffici direzionali, amministrativi e tecnici in apposito edificio;

f) dotazione di idonei impianti e attrezzature di servizio, dispositivi di sicurezza, impianti tecnici e di condizionamento, servizio ristoro, servizi igienici.

3. La competenza in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di cui al comma 2 e alla relativa attestazione di idoneità è demandata agli uffici tecnici competenti dei comuni nei quali sono situati i quartieri fieristici in oggetto.

4. Le regioni esprimono parere vincolante per la realizzazione di nuovi quartieri fieristici.

5. A ciascuna regione è demandato il compito di effettuare un'accurata rilevazione dei quartieri fieristici esistenti ed un'attenta verifica dell'effettivo possesso dei requisiti fissati dal comma 2 del presente articolo.

6. La concessione del parere delle regioni e delle relative licenze edilizie da parte dei comuni per la costruzione di nuovi quartieri fieristici è soggetta, oltreché alla verifica di compatibilità con i piani regolatori in vigore nei comuni stessi, alla seguente limitazione dimensionale:

a) ad ogni regione è assegnata una superficie complessiva fieristica in padi-

glioni fissi di metri quadri 600.000 che va distribuita sul territorio in modo proporzionale al numero degli abitanti e all'ampiezza dell'area geografica in cui insiste il quartiere fieristico.

7. Ai fini di cui alla presente legge i quartieri fieristici di proprietà privata sono equiparati ai quartieri espositivi degli enti autonomi.

ART. 8.

(Disciplina e sanzioni amministrative).

1. È demandata alle regioni la sorveglianza sull'applicazione della presente legge. A ciascuna regione competente per territorio spetta il compito di vietare, di concerto con il comune in cui si svolge la manifestazione, lo svolgimento di quelle manifestazioni fieristiche che risultino promosse da soggetti organizzatori non iscritti all'apposito albo professionale di cui all'articolo 3 o che non abbiano provveduto al versamento del prescritto deposito cauzionale.

2. Spetta altresì alla regione territorialmente competente, di concerto con il comune in cui si svolge la manifestazione fieristica, di vietare lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione presso sedi espositive diverse da quelle indicate dall'articolo 7 della presente legge. Tale inibizione, valida per manifestazioni che occupino uno spazio superiore a metri quadri 1500, deve essere esercitata attraverso l'attivazione della polizia urbana del comune territorialmente competente.

3. Le società organizzatrici che effettuano manifestazioni fieristiche in sedi non riconosciute ai sensi dell'articolo 7 sono cancellate dall'albo di cui all'articolo 3.

4. Non è consentita la sovrapposizione di due manifestazioni di analogo contenuto merceologico anche se con titolo diverso nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. In caso di controversia per manifestazioni che si svolgono in concomitanza nello stesso comune, la decisione spetta al

sindaco, sentito il comitato istituito presso il competente assessorato della regione di pertinenza; per manifestazioni che si svolgono in concomitanza in comuni confinanti, la decisione spetta al comitato istituito presso il competente assessorato della regione di pertinenza. In ogni caso il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di inoltro delle rispettive domande e la valutazione avviene in base ai precedenti dell'iniziativa, al peso professionale delle società organizzatrici in termini di manifestazioni prodotte, al numero previsto di espositori che abbiano, alla data di inoltro della domanda, sottoscritto una quota cauzionale di partecipazione.

ART. 9.

(Composizione dei comitati di controllo).

1. Al comitato di controllo a livello regionale partecipano sette membri designati rispettivamente dalla Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a livello regionale, degli assessorati competenti per commercio, artigianato, industria e agricoltura, dal comune in cui si svolge la manifestazione e dalla associazione sindacale di categoria a livello regionale.

2. Alla commissione ministeriale partecipano undici membri designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del commercio, dell'industria e dell'artigianato, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dalla Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, CNA, Unioncamere e dalle Associazioni sindacali di categoria.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2573
Lire 500